



MAG Umbria Molise S.r.l.

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio del Molise
Palazzo Iapoe, Salita San Bartolomeo n. 10, 86100 Campobasso (CB)
sabap-mol@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 5,99 MWp e delle opere di connessione Comune di Guglionesi (CB), località Santa Chiara, snc

Riscontro a parere Soprintendenza

La società **MAG UMBRIA MOLISE S.R.L.**, con sede in Via Isola della Giudecca n.753/C, 30133 Venezia (VE), nella figura del legale rappresentante GIANFRANCO GAGLIARDI, domiciliato per la carica nella sede legale della stessa società, facendo seguito alle osservazioni inviate alla scrivente dalla **Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise con nota prot. N. 29079/2025 del 26/02/2025** relativamente al progetto in oggetto, riscontra quanto segue:

1. L'area oggetto di intervento ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004, in particolare per quanto disposto dall'art.142 c.1 lett. g) per la presenza del bosco, oltre a quanto disposto dall'art.136 per la presenza di area dichiarata di notevole interesse pubblico sia con DM 11/06/1992 che per gli effetti del piano paesistico n.1;
2. La ditta non tiene conto che per la realizzazione dell'impianto bisogna eliminare un bene paesaggistico tutelato e che le NTA del piano paesistico non permettono la sostituzione delle aree boscate con opere antropiche ed infrastrutturali;

In risposta alle osservazioni di cui sopra elencate **del parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise** si rimanda alla *Figura 1* nella quale si riscontra che l'area oggetto di intervento, pur ricadendo all'interno della perimetrazione cartografica degli "Immobili ed Aree dichiarate di notevole interesse pubblico" (art. 136, Parte III del Codice, D.Lgs. 42/2004) ed in quella del Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta (P.T.P.A.A.V.) n.1, si colloca in un contesto in cui, nel corso degli anni, si sono verificate diverse trasformazioni che hanno modificato l'originale tessitura del paesaggio in cui è inserita la proposta progettuale.

L'area di impianto è stata analizzata andando a verificare tutti gli elementi di trasformazione che sono stati introdotti nel territorio nel corso degli anni e che presentano caratteri analoghi a quelli in progetto.

Analizzando un'area che si estende fino a 2 km di raggio dal punto di intervento, all'interno di questo raggio di azione sono stati rilevati tutti gli impianti fotovoltaici presenti ed in fase di autorizzazione, le strutture serricole con impianto fotovoltaico integrato, stabilimenti e capannoni industriali con impianto fotovoltaico integrato alla copertura presenti all'interno della perimetrazione cartografica del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno (*Agglomerato di Termoli*), stabilimenti di società cooperative agricole, abitazioni unifamiliari e plurifamiliari.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 38650/2025 del 14-03-2025
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente




Figura 1_ Mappa degli elementi di trasformazione costitutivi del paesaggio antropico

Come è possibile notare dalla *Figura 1*, emerge un paesaggio denso di elementi antropici che sfruttano le ottimali caratteristiche morfologiche e che si coniugano in modo rispettoso con gli aspetti geografici.

Lo sviluppo di queste aree e la conseguente antropizzazione sono state accentuate dalla presenza di numerose vie comunali, vicinali e interpoderali presenti nella zona e soprattutto dalle vie di collegamento e di scambio commerciale, come la realizzazione della strada statale 647 "Fondo Valle del Biferno" (principale arteria di collegamento della Regione) e della strada statale 87 "Sannitica" le quali consistono nelle principali vie di comunicazione limitrofe all'intervento in quanto costituiscono il ruolo di primari percorsi di fruizione del paesaggio.

Si evidenzia la presenza di numerosi elementi di compromissione del contesto paesaggistico come le linee elettriche di alta tensione e le centrali elettriche dove confluiscono.

L'area oggetto di intervento è fortemente segnata dalla presenza di una linea elettrica di alta tensione, i cui tralicci intercettano l'area di impianto in più punti, determinando la conseguente divisione dello stesso in n.2 sottocampi.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amaranospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

La presenza della zona TAI_ Trattamento Acque Industriali, individuata come tale nell'elaborato grafico della zonizzazione (variante del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio di Sviluppo Industriale della Valle del Biferno_ agglomerato di Termoli) e censita al catasto fabbricati del comune di Guglionesi (CB) al foglio 49, particella 147 avente categoria catastale D01 (opifici e fabbricati destinati all'attività industriale effettuata mediante l'utilizzo di macchinari fissi) rappresenta un'importante criticità in quanto compromette fortemente il contesto paesaggistico in cui si inserisce.




Figura 2_ Immagine dello stato dei luoghi_ in risalto si riscontra la presenza della vasca per il trattamento acque industriali (TAI), in secondo piano il traliccio relativo alla linea elettrica di alta tensione




Figura 3_ Distanza dell'area di impianto dalla vasca per il trattamento acque industriali (TAI)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com



Figura 4_ Prospettiva “a volo d’uccello” del Layout di impianto su ortofoto satellitare nel contesto paesaggistico caratterizzato da elementi antropici costituenti i segni dell’antropizzazione ai fini industriali che rappresentano un ulteriore tassello identitario della zona

Anche se l’impianto ricade nell’area sottoposta a tutela ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 con DM 11/06/1992: “... tale area costituisce nell’insieme un complesso di bellezze naturali caratterizzato da movimentate colline, degradanti dolcemente verso la piana solcata dal fiume Biferno...” così come descritto nel parere pervenuto, si riscontra che l’estensione di quest’ultima è molto ampia ed interessa un vastissimo areale del Comune di Guglionesi (CB).



Figura 5_ Fotoinserimento del progetto nel contesto comprendente impianti fotovoltaici esistenti ed in esercizio

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com



Figura 6_ Fotoinserimento del progetto nel contesto comprendente impianti fotovoltaici esistenti ed in esercizio ed impianti in fase di realizzazione

Attraverso l'analisi "puntuale" dell'area oggetto di intervento si riscontra che la stessa risulta compromessa da quanto sopra evidenziato, in quanto risultano ben visibili i segni dell'antropizzazione ai fini industriali.

Dall'analisi è possibile affermare che si tratta di un luogo in grado di assorbire senza traumi i segni di nuova realizzazione adottando le giuste scelte paesaggistiche e di tutela degli elementi sensibili, in quanto si colloca in un contesto in cui, nel corso degli anni, si sono verificate diverse trasformazioni che hanno modificato l'originale tessitura del paesaggio in cui è inserita la proposta progettuale; pertanto, **il singolo progetto risulta realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato**, così come evidenziato nelle Figure 4,5 e 6.

Va considerato inoltre che il carattere di temporaneità e di reversibilità totale nel medio periodo, fa sì che il progetto non produca una diminuzione della qualità paesaggistica dei luoghi.

Ciò detto in risposta a quanto previsto dai punti **1-2)** si espone quanto segue:

La soprintendenza ABAP del Molise ritiene che *"su tutta l'area di impianto insiste una formazione boscosa per la quale la Regione Molise (v. nota 4796 del 15.01.2025) ha attestato che la stessa è da classificarsi a tutti gli effetti come bosco per come definito all'art.3 del D.Lgs. 34/2018 e pertanto tale area è sottoposta a tutela ex lege ai sensi dell'art. 142 c.1 lett.g)".*

Considerato che la ditta proponente ha formulato istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 in data 17/11/2023 con la quale si chiede il rilascio del provvedimento di VIA e dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, dunque prima della trasmissione della nota 4796 del 15.01.2025 della Regione Molise, la società **MAG UMBRIA MOLISE Srl** intende sottolineare che anteriormente alla presentazione del progetto è stata eseguita una approfondita analisi vincolistica dell'area al fine di sviluppare il progetto nel rispetto dei vincoli esistenti ed ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amaranospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com




Figura 7_ Inquadramento dell'area di progetto e delle relative opere di connessione sulla cartografia dei vincoli del D.Lgs. 42/2004, art.142

Per la verifica della compatibilità del progetto con i beni paesaggistici si è fatto riferimento al SITA P– “Sistema Informativo Territoriale Ambiente e Paesaggio”, sistema Web-GIS della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del MiC finalizzato alla gestione, consultazione e condivisione delle informazioni relative alle aree vincolate ai sensi della vigente normativa in materia di tutela paesaggistica.

L'area di impianto non interferisce con la perimetrazione cartografica relativa alle Aree boscate, tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art.142, c.1, lettera g.

Come ben visibile nell'inquadramento in alto, una parte del cavidotto aereo ricade per un breve tratto in un'area classificata boscata ai sensi dell'art. 142 comma 1, lettera g del D.Lgs. n. 42/2004.

A tal riguardo si sottolinea che la posa dei pali di sostegno della linea MT avverrà all'interno delle ampie aree seminate presenti nella perimetrazione. Ciò eviterà l'esecuzione di tagli e consentirà di mantenere intatto l'ecosistema boschivo della zona.

In generale, le istanze presentate alla P.A. devono essere valutate secondo le regole dettate al momento della presentazione della stessa: in base a questo principio la regola *tempus regit actum* viene sostituita da quella del *tempus regit actionem* (Cons. Stato, 30 Gennaio 2012, n. 445 e più di recente, Consiglio di Stato, sez. IV sentenza n. 8508/2019), e ciò vale soprattutto nella fattispecie in cui il procedimento si sia concluso con grave ritardo imputabile all'Amministrazione, esponendo così il privato alle sopravvenienze normative per un comportamento imputabile all'amministrazione.

In caso contrario, vi sarebbe una evidente violazione dell'affidamento del privato che ha presentato un progetto nella vigenza di atti di pianificazione regionale che consentivano la realizzazione di un



impianto in una determinata zona, salvo poi subire la frustrazione dell'iniziativa imprenditoriale sulla base di prescrizioni sopravvenute nel corso del procedimento.

Infatti, l'istanza di PAUR è stata presentata in data **17/11/2023**, e dunque prima sia del **09/02/2024**, data di arrivo alla ditta proponente della nota dei Carabinieri Forestali "Abruzzo-Molise" _Gruppo di Campobasso con la quale si attesta che *"il competente Reparto territoriale ha accertato un processo di colonizzazione ad opera di vegetazione spontanea, caratterizzata da specie forestali arboree (Pinus spp., Quercus spp., Populus spp., Ulmus spp, Pyrus pyraster, etc) e arbustive sull'area individuata....di estensione pari a ha 06.06.00 circa, catastalmente censita al foglio di mappa n. 49, particella n. 152"*, qualificando l'area di cui sopra come boschiva, sia del **15/01/2025**, data in cui la Regione Molise ha attestato, con la nota 4796 riportata nei paragrafi precedenti, che l'area è da classificarsi come bosco.

Ne deriva che l'intera procedura di apposizione del vincolo paesaggistico non si applica al progetto presentato dalla ricorrente perché sopravvenuto in una fase successiva all'avvio dell'iter.

Detto vincolo, tuttavia, a differenza di quanto afferma la Soprintendenza ABAP del Molise, non costituisce valida ragione ostativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004), positiva.

3. Dall'analisi della *Carta della Trasformabilità P1 del PTPAAV n.1*, gran parte dell'impianto ricade nell'area classificata come *MP1 – aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali e pianure alluvionali*, a sottolineare l'importanza della valenza agraria del paesaggio;

Dall'analisi della carta delle "trasformabilità del territorio-ambiti di progettazione e pianificazione paesistica esecutiva" P1 si riscontra che l'impianto ricade all'interno della perimetrazione cartografica *MP1 – aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali e pianure alluvionali*.

Sulla base della "Agricultural Land Capability" è stato accertato che in Molise non sono presenti suoli ascrivibili alla I classe mentre i suoli maggiormente rappresentati sono quelli ascrivibili alla III classe che hanno una superficie di ben 264.178 ettari, pari a circa il 59% della superficie totale della regione Molise (vedi Fig. 8). Seguono poi i terreni ascrivibili alla IV (22%) e poi II (9%) e VI classe (8%); ultimi in ordine di rappresentatività sono quelli di V e VII classe. La prima classe non risulta presente in Molise in quanto le limitazioni che impediscono di attribuire la prima classe a molti suoli (vedi Basso Molise o venafrano) sono dovute alla tessitura (spesso con elevata componente argillosa) o al drenaggio. In particolare, i suoli del basso Molise pur presentando una tessitura sabbiosa possono avere limitazioni alle colture per la presenza di una falda superficiale particolarmente elevata o per la presenza di calcare affiorante. Per la II e III classe le principali limitazioni sono dovute alle tipologie di suolo (in genere tessitura e profondità del suolo), nella IV classe è molto rappresentata la limitazione dovuta al limitato spessore dei suoli a cui spesso si associa una moderata pendenza che può favorire i fenomeni di erosione e ne riduce il possibile impiego in agricoltura; nella IV classe, infine, la limitazione principale è dovuta alla elevata pendenza dei versanti ed alle conseguenti forti dinamiche di erosione idrica diffusa ed incanalata.

Per quanto riguarda la distribuzione delle varie classi nell'ambito del territorio è possibile notare che gran parte dei suoli dell'alto Molise e del Matese rientrano nella IV (limitazione dovuta alla scarsa profondità del suolo) e VI classe (limitazione dovuta alla pendenza); nel basso Molise sono molto rappresentati i suoli di III (principalmente) e di II classe indicando la buona vocazione agricola di quest'area. Infine, nel Molise Centrale sono equamente distribuite la III e la IV classe e, in minor misura, la seconda classe.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com




Figura 8_ Carta della capacità di uso del suolo della Regione Molise

Da quanto si evince dalla mappa della capacità di uso del suolo della Regione Molise (vedi Fig. 8), i terreni appartengono alla classe d'uso IV, nella quale rientrano i suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e da richiedere una gestione molto accurata; pertanto, non rientrando all'interno della classificazione dei "terreni fortemente produttivi", in base alla classificazione illustrata sulla *Carta della capacità di uso del suolo della Regione Molise* e presentando di conseguenza una condizione "limitante" **non possono essere classificabili come "terreni dal valore eccezionale"**.

Si denota come il terreno su cui insiste l'impianto non è stato mai utilizzato per fini agricoli e tuttora versa in reale stato di completo abbandono (dichiarazione resa dalla proprietà del terreno, COSIB, con nota del 14-07-2022 prot. n.3006/2022)

Pertanto, non avendo riscontrato il "valore eccezionale" dei terreni su cui insiste l'area di impianto, la proposta progettuale non può essere considerata "inidonea" ai sensi della DGR 187/2022.




Figura 9_ Inquadramento dell'area di progetto e delle relative opere di connessione su Corine Land Cover

Dallo studio e consultazione della "Corine Land Cover" si riscontra che l'area di progetto dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione ricade nella perimetrazione cartografica

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amaranospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

caratterizzata da: 211 – Terre arabili non irrigate (vedi Fig. 9), riconducibili principalmente alla coltivazione di cereali.

Si conferma la natura seminativa del luogo e da indagini effettuate, nelle immediate vicinanze, non si riscontrano coltivazioni di pregio.

Riscontrato che i terreni su cui insiste l'impianto fotovoltaico appartengono alla classe IV della capacità di uso dei suoli, l'area risulta "idonea" all'installazione di impianti fotovoltaici a terra secondo le linee guida individuate dalla DGR 187/2022, in quanto risulterebbero "inidonei" i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici a destinazione d'uso agricolo e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo.

Con sentenza n. 363/2024, il TAR Molise, ha evidenziato che il vincolo di area vasta posto dal P.T.P.A.A.V. non è di per sé preclusivo al rilascio del titolo autorizzativo, tanto più alla luce dell'interesse pubblico sotteso agli impianti FER.

Va anche precisato che "non risulta l'effettuazione, da parte del Ministero, della positiva verifica dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici a quanto previsto in sede di pianificazione".

4. Le verifiche di ammissibilità, secondo l'art. 32 delle NTA, *"... devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa"*. Al contrario l'impianto in esame produrrebbe un impatto paesaggistico di tipo diretto in quanto si avrebbe una sostituzione dell'area boscata con elementi tecnologici completamente estranei, sia per materiali, che per morfologia e cromia, al contesto agrario tutelato ed in netta contrapposizione con quanto riportato dall'art. 47 delle NTA che prevede la dislocazione degli elementi tecnologici in zone nascoste evitando aree emergenti;
5. La ditta non tiene conto della direttiva regionale in merito alla Valutazione di Ammissibilità produttiva prevista dal PTAAV, né la realizzazione dell'impianto risulta congruente con il contenuto di tale direttiva;

In risposta alle osservazioni di cui sopra elencate **del parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise** si conferma che l'impianto e parte del tracciato dell'elettrodotto elettrico MT di connessione a servizio dello stesso si inseriscono all'interno del P.T.P.A.A.V. n.1.

Dall'analisi della Carta delle "Trasformabilità del territorio-ambiti di progettazione e pianificazione paesistica esecutiva" P1 si riscontra che l'intervento progettuale ricade in zona MP1 - *"aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali e pianure alluvionali"*.

Secondo quanto riportato nelle NTA del piano art.31 (criteri delle modalità di trasformazione), le trasformazioni fisiche del territorio sono ammissibili a seguito di verifica positiva attraverso l'applicazione della modalità VA.

L'art.32 delle stesse NTA asserisce che è necessario dimostrare la compatibilità della trasformazione attraverso studi geologici, naturalistici, archeologici, urbanistici, architettonici, relativi all'uso agricolo e percettivi, i quali sono stati effettuati e sono illustrati negli elaborati grafici e descrittivi allegati all'istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.

La scrivente ha operato in questo senso partendo dalla descrizione iniziale dello stato originario del sito per il quale è stata proposta la trasformazione con riferimento ai valori tematici, illustrando i contenuti tecnici del progetto e delle modalità della sua realizzazione, in rapporto all'incidenza sui caratteri costitutivi degli elementi e sui valori tematici ad essi attribuiti dal Piano Territoriali Paesistico-Ambientale di Area Vasta n.1.

L'impianto, a seguito degli studi effettuati, è stato configurato in modo tale da non imporsi nel contesto ma di integrarsi con lo stesso mediante il rimboschimento degli spazi vuoti perimetrali, la risistemazione del terreno nel pieno rispetto della conformazione naturale geomorfologica, l'utilizzo di piante autoctone che non hanno come fine ultimo quello di mascherare l'oggetto ma si configurano come ordinario e normale completamento paesistico.

In merito a quanto stabilito nell'art.47 delle NTA del piano (le "reti tecnologiche emergenti dal suolo" dovranno di massima seguire i tracciati nascosti, evitando linee di cresta e aree emergenti), la scrivente afferma di aver valutato in maniera attenta la scelta del luogo in cui inserire il progetto, un contesto in cui sono già presenti impianti fuori terra quali le linee di alta tensione con imponenti tralicci che hanno contribuito a una parziale modifica dell'ambiente agricolo che quindi non subirebbe ulteriori traumi con l'intervento proposto soprattutto grazie alle scelte progettuali adottate e citate in precedenza.

Si precisa inoltre, che la società proponente, ha tenuto conto della direttiva regionale in merito alla Valutazione di Ammissibilità produttiva prevista dal P.T.P.A.A.V. nell'elaborato denominato "Valutazione Ambientale" allegato all'istanza di PAUR.

6. l'impianto sarebbe inoltre in grado di modificare negativamente la percezione del paesaggio tutelato, sia nelle sue componenti agrario-naturalistiche che storiche, anche per la sovrapposizione nei coni di visuale, lungo la viabilità di penetrazione e la rete tratturale, a causa della sovrapposizione del continuum delle tradizionali colture agricole con estesi elementi industriali non raffrontabili, soprattutto per estensione, a nessun segno antropico della struttura insediativa;

In risposta alle osservazioni di cui sopra elencate **del parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise** si rimanda alla verifica del potenziale impatto del progetto sulle componenti paesaggistiche per la quale sono state predisposte elaborazioni grafiche comprensive di simulazioni e fotoinserimenti nel contesto paesaggistico e comprendono:

- **gli elementi di sensibilità percettiva**, sulle quali si concentra una maggiore sensibilità percettiva in quanto costituiscono il ruolo di primari percorsi di fruizione del paesaggio.

Di seguito sono elencati i punti presi in esame:

- le principali vie di comunicazione limitrofe (strade di penetrazione) all'intervento;
- i coni di visuale nel territorio del comune di Portocannone (CB);
- le strade sul bordo del Centro storico del comune di Portocannone (CB);
- le strade sul bordo del centro storico del comune di Guglionesi (CB);
- la SP40 (punto dinamico);
- la SS87 Sannitica (punto dinamico);
- la SP87 (punto dinamico);
- area tratturale (tratturo "L'Aquila-Foggia").

Ad oggi non è possibile approfondire ulteriori aspetti visivi e percettivi attraverso la consultazione dell'elaborato denominato *SH – Schede della qualità e del degrado percettivo d'ambito Allegato A e quello P 00 - Carta della percezione*, irreperibile sia digitalmente sul sito della Regione Molise che in forma digitale e cartacea presso il comune di Guglionesi (CB).

Di conseguenza le valutazioni di sensibilità paesaggistica del territorio sono state redatte sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. del 12 Dicembre 2005.




Figura 10_ Intervisibilità dal tratturo L'Aquila-Foggia



Figura 11_ Intervisibilità dal tratturo L'Aquila-Foggia

In base alla DGR 187/2022 del 22/06/2022 sono "inidonee" le aree tratturali vincolate con decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno 1976, nonché la relativa fascia di rispetto di 50 m, ove prevista dai piani paesistici.

Il tratturo menzionato si colloca oltre il buffer di rispetto dei 50 m, di conseguenza non rappresenta un vincolo per la realizzazione dell'impianto e gli elementi dell'impianto non sono percettibili in quanto si riscontra che l'area di impianto non è visibile dall'area tratturale_ "tratturo L'Aquila-Foggia" dato che la stessa risulta essere localizzata alle spalle di un elemento collinare che funge da "barriera visiva naturale esistente" (vedi Fig.10-11).

(Per ulteriori dettagli in merito si rimanda all'elaborato "GLN_ Analisi percettiva dell'impianto" in allegato).



7. Il progettato impianto ricade all'interno delle *aree non idonee* individuate con DGR 187/2022;

Riscontrato che, secondo le direttive della DGR 187/2022 *"l'adeguamento del PEAR dovrà essere anche previsto alla luce delle nuove normative nazionali e in particolare in merito alle "aree idonee" così come definite dal D.Lgs 199/2021, agli impianti destinati a autoconsumo e a comunità energetiche (di cui al D.Lgs 8 Novembre 2021, n.199 e al PNRR), nonché agli impianti agrivoltaici così come previsti dal PNRR"*; pertanto, l'istruttoria contiene anche una proposta per aree preferenziali nelle quali realizzare gli impianti, la cui occupazione a tale scopo costituisce di per sé un elemento per la valutazione positiva del progetto. Tali aree sono di seguito indicate:

- Siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n.28).
- Siti oggetto di bonifica (inclusi i siti di interesse nazionale);
- Aree interessate da cave, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purchè siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente;
- In aree industriali
- **Aree idonee così come definite dal D.Lgs 199/2021 e integrate dalla Legge 34/2022.**

L' area oggetto di intervento, classificata agricola dallo strumento urbanistico di pianificazione dell'intero territorio del comune di Guglionesi (CB) vigente, è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m dalla zona TAI_ Trattamento Acque Industriali, individuata come tale nell'elaborato grafico della zonizzazione (variante del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio di Sviluppo Industriale della Valle del Biferno_ agglomerato di Termoli) e censita al catasto fabbricati del comune di Guglionesi (CB) al foglio 49, particella 147 avente categoria catastale D01 (opifici e fabbricati destinati all'attività industriale effettuata mediante l'utilizzo di macchinari fissi);

pertanto, l'area di progetto risulta IDONEA per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter n. 2, del Decreto Legislativo 8 Novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 Dicembre 2018, sulla promozione dell'uso da fonti di energia rinnovabili).




Figura 12_ Sovrapposizione del Layout di impianto sulla Zonizzazione (variante del P.R.T. consortile)



Figura 13_ Sovrapposizione del Layout di impianto su ortofoto satellitare che mette in evidenza la distanza dell'area di impianto dalla vasca per il trattamento acque industriali (TAI)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com




Figura 14_ Fotoinserimento dell'impianto fotovoltaico nel contesto per evidenziare l'analogia con altri interventi simili nella zona (vasca per il trattamento acque industriali (TAI))

Il fotoinserimento (vedi Fig. 14) denota come l'intervento progettuale si inserisce perfettamente nel contesto paesaggistico in quanto vi è la presenza di segni antropici raffrontabili con lo stesso, sia per estensione sia per cromia e per i caratteri marcatamente industriali.

Verifica della rispondenza rispetto a quanto previsto dal DGR n. 187/2022

Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010".

In riferimento a quanto stabilito dalla L.R. n. 22/2009, si evidenzia che l'area di impianto e le relative opere di connessione **non ricadono** in:

- ✓ Parchi e pre parchi o zone contigue e riserve regionali;
- ✓ Zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione;
- ✓ Zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici;
- ✓ Zone di Protezione Speciale (ZPS), aree IBA e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- ✓ Siti di Interesse Comunitario (SIC).

Da tale premessa, di seguito si riporta una ricognizione sui luoghi/siti/aree **non compatibili** con l'installazione di impianti fotovoltaici nella quale si andrà ad evidenziare l'idoneità (o meno) delle opere della società MAG UMBRIA MOLISE S.r.l.. L'analisi riguarderà le seguenti **4 macro aree tematiche** previste dal DGR n. 187/2022:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Aree protette;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

AREA 1	INTERVENTO IDONEO	INTERVENTO NON IDONEO
1.1. Beni Culturali artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004	<u>SI</u>	

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

	(l'intervento non rientra tra le aree oggetto di tutela ai sensi dell'art. 10 e 11 del D.lgs. 42/2004)	
1.2 Beni Paesaggistici – Aree Individuate da PTPAAV	SI (l'impianto non rientra in aree individuate dai Piani Paesistici di area vasta come A1 e A2)	
1.3 Tratturi	SI (l'impianto non rientra in aree tratturali vincolate ed è posto ad una distanza > di 50 m dal tratturo L'Aquila-Foggia)	
1.4 Territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento – D.lgs. 42/04 art. 142 comma 1 let. g)	SI (l'impianto non rientra in territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento)	
AREA 2	INTERVENTO IDONEO	INTERVENTO NON IDONEO
2.1 Aree protette nazionali e Aree Protette regionali	SI (l'impianto non rientra in Aree protette nazionali e Aree Protette regionali)	
IBA e ZPS	SI (l'impianto non rientra in zone IBA e ZPS)	
AREA 3	INTERVENTO IDONEO	INTERVENTO NON IDONEO
3.1 Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C	SI (l'impianto non rientra in Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C)	
Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.	SI (l'impianto non rientra in Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.)	
3.3 Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico	SI (l'impianto non rientra in terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico)	
3.4 Aree di prima classe e seconda classe di capacità d'uso dei suoli	SI (l'impianto non rientra in aree di prima/seconda classe di capacità d'uso del suolo)	
AREA 4	INTERVENTO IDONEO	INTERVENTO NON IDONEO
Aree caratterizzate da pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 o H4)	SI (l'area di impianto non presenta pericolosità di frana H3 o H4)	
Aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata o molto elevata	SI (l'area di impianto non presenta pericolosità idraulica elevata o molto elevata)	
Aree comprese all'interno della fascia fluviale	SI (l'area di impianto non è posta all'interno di una fascia fluviale)	

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com



Aree caratterizzate da fenomenologie di frana attive e quiescenti	SI (l'area di impianto non presenta frane attive e quiescenti)	
Aree interessate da trasporto fluido e/o di massa	SI (l'area di impianto non è interessata da trasporto fluido e/o di massa)	
Aree soggette a valanghe	SI (l'area di impianto non è soggetta a valanghe)	

AREA	INTERVENTO IDONEO	INTERVENTO NON IDONEO
Aree le cui relazioni visive identificano un paesaggio e rendono riconoscibili i suoi elementi caratterizzanti	SI (l'intervento si inserisce in un contesto paesaggistico antropizzato con presenza di altri elementi antropici simili e si prevede la realizzazione di interventi di mitigazione visiva per mezzo di essenze arboree ed arbustive caratteristiche della zona in cui si inserisce il progetto)	

FASCIA DI RISPETTO	INTERVENTO IDONEO	INTERVENTO NON IDONEO
Distanza dalle autostrade	SI (distanza dall'autostrada > di 60 m)	
Distanza da strade statali, provinciali e comunali	SI (sono rispettate le distanze da statali, provinciali e comunali previste dalle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente del comune di Guglionesi (CB))	
Distanza dalla costa verso l'interno del territorio regionale	SI (distanza dalla costa > di 750 m.)	
Vincoli e fasce di rispetto previste dall'art. 142 del D.lgs. n.42	SI (sono rispettate i vincoli e le fasce di rispetto previste)	

La società si rende comunque disponibile a sottoporre l'intervento progettuale alla procedura prevista dall'art. 1, commi 7 e seguenti, allegato 1.8, D.Lgs. 36/2023, attivata dalla Soprintendenza ABAP del Molise con nota prot. 3023 del 20/03/2024.

La finalità dello studio attuale, dunque, è quella di asserire che l'intervento proposto sia compatibile con l'assetto paesaggistico e non comprometta in maniera significativa gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, pertanto, si richiede la rettifica del parere rilasciato e la conclusione positiva della procedura di autorizzazione paesaggistica.

Venezia, 06/03/2025

La società
MAG UMBRIA MOLISE srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com